

COMUNICATO CONF.A.I.L.

Con un comunicato precedente avevamo informato dell'abrogazione della legge del 28 luglio 1961 che all'art. 12 prevedeva "la possibilità per gli autoferrotranvieri di essere collocati in pensione per invalidità se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti".

A seguito delle pressioni esercitate dalle OO.SS. e dalle associazioni datoriali, nel percorso parlamentare sono state apportate alcune modifiche che hanno consentito che restasse immutato il precedente quadro di riferimento della disciplina previdenziale degli autoferrotranvieri, ivi compresa la possibilità di utilizzare la pensione specifica di invalidità (artt. 12 e 13).

Più in dettaglio:

nel supplemento ordinario n. 25 della G.U. n. 42 del 20 febbraio 2009 è stata pubblicata la legge n. 9 del 18 febbraio 2009, che converte con modificazioni il D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.

In particolare nel corso dell'iter parlamentare è stato aggiunto all'art. 3 il comma 1-bis che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto" (cioè dal 22 dicembre 2008, giorno in cui il D.L. n. 200 è stato pubblicato nella G.U. n. 298 del 2008), sopprime dall'elenco allegato A) annesso al D.L. 25 giugno 2008, n. 112 la voce n. 1832 relativa alla legge 28 luglio 1961, n. 830 la cui abrogazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 (a far data dal 180° giorno dall'entrata in vigore del D.L. n. 112), sarebbe quindi intervenuta dal 23 dicembre 2008.

Ciò posto le disposizioni del provvedimento in oggetto non hanno subito alcuna interruzione della loro vigenza, poiché la soppressione predetta ha effetto dal giorno precedente quello in cui sarebbe dovuta sopraggiungere l'abrogazione.

Napoli, 26 febbraio 2009